



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle **procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi** di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, **urgenza segnalata dalla Confesercenti con lettera al Ministro Fornero**, ha ritenuto di provvedere alla **proroga del termine fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D. Lgs. n. 81 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.**

Come è noto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare, a conclusione, il relativo **DVR** (documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ovviamente nei soli casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.

Il comma 5 dello stesso art. 29 prevede però che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di **procedure standardizzate** di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Ciò vuol dire che **le "microimprese", fino al 30 giugno 2012, ed ora – a seguito della proroga – non oltre il 31 dicembre 2012, hanno ancora la possibilità di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.**

Fra l'altro, con la scadenza del termine del 30 giugno ed in mancanza delle procedure standardizzate (che finora non sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), come si afferma tra l'altro nel preambolo del decreto legge ora approvato, le imprese sarebbero state assoggettate *tout court* all'obbligo di redazione del DVR, il quale, si rammenta, deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Si evidenzia che **autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi non significa comunque evadere l'obbligo di effettuarla, ma semplicemente non doverla per ora effettuare secondo le procedure standardizzate (attualmente inesistenti) né far seguire dall'elaborazione del DVR ordinario.**

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento (tranne, ovviamente, che nei casi in cui è sostituito dall'autocertificazione) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.